

que les demandeurs n'aient pas exécuté leurs obligations contractuelles. Ils s'étaient engagés à procurer au défendeur 20 actions nominatives de la Société Financière ; ils ont accompli cette obligation ; on ne saurait leur en imposer une autre ; rien ne permet de dire qu'ils aient assumé en outre l'obligation de faire en sorte que le défendeur ou ses clients soient agréés par la Société et l'on ne voit pas pour quel motif la perfection du contrat serait subordonnée à cet agrément. Pareille solution serait de nature à troubler et entraver considérablement les opérations de bourse, qui doivent pouvoir se régler promptement et sans détours. Le défendeur savait ou devait savoir, en sa qualité de banquier de la place de Genève, que l'autorisation du Conseil d'administration était nécessaire, et il savait ou devait savoir que, les actions n'étant libérées que d'un cinquième, le titulaire répondait du non-versé. Dans cette situation, il était naturel que la Société stipulât des garanties. Or ces garanties devaient être fournies par le défendeur qui avait accepté sans réserve les titres ; il lui appartenait de s'entendre à ce sujet avec ses clients. On ne peut mettre cette obligation à la charge des demandeurs envers le défendeur et encore moins envers les appelés en cause dont ils ignoraient l'existence. Faire tomber toute l'opération parce que les tiers acquéreurs des actions ne sont point admis par la Société est une solution inconciliable avec les exigences des opérations de bourse. Il faut bien plutôt admettre que c'est à celui qui achète en bourse des actions nominatives dont le transfert est soumis à l'agrément de la Société, qu'il incombe de se faire agréer.

La Cour de Justice civile infère de la reprise des titres par les demandeurs que ceux-ci auraient tacitement acquiescé à la résolution du marché. Cette déduction ne se justifie pas. La renonciation à un droit ne se présume point et il n'existe pas en l'espèce de circonstances concluantes dans ce sens. La correspondance montre

au contraire que les demandeurs n'ont repris les actions que pour exercer leur droit d'en disposer étant donné que le défendeur n'avait pas régularisé l'opération.

On se trouve donc bien dans l'hypothèse visée à l'art. 215 CO. Le défendeur, acheteur des actions, était en demeure ; il a refusé en définitive les titres sous des prétextes qui se sont révélés mal fondés. C'est lui par conséquent, et non les demandeurs, qui n'a pas exécuté ses obligations. Il doit dès lors à titre de dommages-intérêts la différence entre le prix du contrat (4000 fr.) et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (3600 fr.), soit au total la somme de 8000 fr. 40, pour laquelle les demandeurs ne réclament pas d'intérêts.

Le litige étant ainsi liquidé en application des règles du CO, il est superflu de renvoyer l'affaire à l'instance cantonale pour examiner si l'usage invoqué par les demandeurs existe et s'il est opposable au défendeur.

Le présent arrêt laisse intacte la question des droits que le défendeur pourrait se croire fondé à faire valoir à l'encontre de ses mandants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

admet le recours et, réformant l'arrêt cantonal, condamne le défendeur Marti à payer aux demandeurs Miney & C^{ie} la somme de 8000 fr. 40.

54. Estratto dalla sentenza 27 sett. 1927 della 1^a Sezione civile nella causa **Moneda c. Stato del Cantone Ticino e lite-consorte.**

Responsabilità dello Stato per difetti di manutenzione di una strada aperta al pubblico. — Natura dell'azione. — Art. 58 CO. — Condanna dello Stato.

A. — La strada circolare che da Genestrerio conduce a Mendrisio appartiene allo Stato del Cantone Ticino, cui ne incombe la manutenzione. La sua larghezza, da ciglio a ciglio, è di metri 5,50, ma una parte del corpo

stradale è occupata dei binari della tramvia a cavallo della Società dei Laterizi di Boscherina, di modo che lo spazio libero alla viabilità è, in media, di soli metri 3,85-4,00.

Il 31 ottobre 1923, nelle ore pomeridiane, Moneda Enrico, rappresentante di commercio in Lugano, percorreva con una vettura a quattro ruote condotta dal vetturale-proprietario Biagio Travaini la strada suddetta. Raggiunta la località della Croce Grande, il vetturale, volendo oltrepassare un grosso carro carico di patate, che lo precedeva al passo, sterzò a sinistra. In questa manovra, il mozzo della ruota anteriore destra della vettura Travaini urtò il mozzo della ruota posteriore sinistra del carro di patate. L'urto provocò il ribaltamento della vettura, e tanto Travaini che Moneda vennero sbalzati violentemente a terra; Travaini rimase illeso, non così il Moneda, che, gravemente ferito, dovette venir ricoverato all'ospedale civico di Lugano. Uscì dall'ospedale sul principio di gennaio 1924 clinicamente guarito, ma danneggiato fisicamente in modo permanente per un raccorciamento del braccio sinistro di 7 cm., una diminuzione dei movimenti articolari della spalla sinistra per $\frac{2}{3}$ ed una notevole atrofia della spalla sinistra: lesioni che gli hanno cagionato una diminuzione permanente della capacità al lavoro del 18 al 20%, l'incapacità essendo stata completa durante la cura di due mesi, e del 50% pel mese susseguente.

B. — Con petizione del 10 gennaio 1924 l'infortunato citava in giudizio direttamente davanti al Tribunale di Appello il vetturale Travaini per farlo condannare al pagamento di 11,000 fchi., a tanto stimando il danno sofferto per colpa del convenuto. Questi, contestata ogni colpa ad ogni obbligo a risarcimento, asseriva che causa dell'infortunio fossero le pessime condizioni della strada e denunciava la lite allo Stato, il quale intervenne in causa.

C. — Con sentenza del 9 marzo 1927 il Tribunale

di Appello respingeva l'azione nei confronti di Travaini, ma l'ammetteva nei rapporti dello Stato e condannava quest'ultimo a pagare all'attore 7000 fchi. coll'interesse legale a datare dall'11 gennaio 1924. Ritene, in sostanza, il Tribunale di Appello, che l'infortunio sia avvenuto senza colpa alcuna del vetturale Travaini, ma esclusivamente per causa del cattivo stato di manutenzione della strada. Svincola anche l'attore, cui il convenuto e lo Stato avevano attribuito parte di responsabilità nell'evento dannoso, da ogni colpa concomitante. Motivi: il vetturale aveva pienamente il diritto di procedere al trotto per sorpassare il pesante carro di patate che procedeva al passo. Travaini si trovò nella necessità di entrare nel binario della tramvia, poiché al punto in cui avvenne l'infortunio lo spazio libero della strada era di soli metri 3,85-4,00. Ora, in quel punto, come in altri, la strada presentava parecchi gravi difetti: i binari della tramvia erano sopra elevati di alcuni centimetri sul piano stradale; di fianco alle rotaie esistevano, di tratto in tratto, delle cunette abbastanza profonde per lo scolo dell'acqua; il terreno intercedente tra binario e binario era alquanto avvallato e, inoltre, al lato destra della strada, in direzione di Mendrisio, esistevano alla distanza di tre a quattro metri numerosi mucchi di ghiaia, che riducevano ancora sensibilmente il campo stradale libero. All'atto in cui la carrozza Travaini si spostò a sinistra per oltrepassare il carro di patate, la ruota sinistra della vettura non poté seguire la manovra: per causa della sopraelevazione della rotaia e delle buche per lo scolo delle acque, essa slittò di fianco al binario, donde il cozzo inevitabile col carro ed il ribaltamento della vettura, ribaltamento facilitato dalla posizione della ruota sinistra affossa in quell'avvallamento di scolo.

Considerando in diritto:

Nel merito la soluzione della controversia è dominata

da questioni di fatto, per le quali fanno stato le constatazioni dell'istanza cantonale. Questione di fatto, lo stato in cui si trovava la strada all'epoca dell'infortunio; in qual modo la disgrazia sia avvenuta; quali siano state le conseguenze di essa, il grado di invalidità parziale o permanente risultato al danneggiato.

In merito agli argomenti di diritto svolti dalle parti nell'odierna dibattimento, occorre rilevare:

a) Che lo Stato, quale proprietario della strada in discorso, cada, per principio, sotto il disposto dell'art. 58 CO, è fuori di dubbio (RU 45 II p. 332; 49 II p. 210 e le sentenze ivi citate).

La responsabilità prevista da questo disposto è meramente causale. Per una condanna del proprietario dell'opera non occorre quindi, per principio, che il vizio di costruzione ed il difetto di manutenzione gli sia da attribuirsi a colpa. Nondimeno, la questione della colpa potrà influire sulla misura dell'indennizzo, e, eventualmente, servire di compensazione con colpa concomitante del danneggiato o di un terzo.

Quale debba essere lo stato di una strada perchè la persona o l'ente che l'ha costruita o debba curarne la manutenzione non possa essere resa responsabile per vizio di costruzione o difetto di manutenzione a sensi dell'art. 58 CO, non può evidentemente essere determinato una volta per tutte. La questione dipende dall'importanza della strada, dalle condizioni del terreno che percorre e sul quale è costruita, dalla sua vicinanza o lontananza da centri e dai sacrifici, che, ragionevolmente, possono essere richiesti al proprietario onde mantenerla in buono stato. Nel caso in esame, si tratta di una strada circolare, dunque di importanza secondaria. Ma la sua manutenzione spettava allo Stato, quindi ad ente che poteva disporre dei mezzi occorrenti, e che non sarebbero stati esorbitanti, per una regolare manutenzione. Comunque, secondo le constatazioni dell'istanza cantonale conformi alle testimonianze concordi

dei testi unanimi, i difetti di manutenzione sopra menzionati la rendevano pericolosa per i veicoli. Lo Stato avrebbe dovuto o chiuderla al transito con carri e veicoli o riattarla. Per principio lo Stato è quindi responsabile del danno. Ma lo Stato ha anche peccato di incuria. Risulta dall'incarto, che prima dell'attuale accidente altri vi erano avvenuti assai importanti, quantunque, fortunamente, incruenti. Si è anzi per questo motivo che, nei primi mesi del 1923, lo Stato a-vocò a se, in gran parte, la manutenzione della strada, che prima incombeva per intero all'Industria dei Laterizi in Boscherina. Ma lo Stato, invece di agire, lasciò poi stare le cose come erano e sembra che non abbia dato opera a rimuovere i difetti in questione, se non dopo la disgrazia di cui l'attore fu vittima. Non può quindi essergli risparmiato il rimprovero di non aver agito colla solerzia richiesta dalle circostanze.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello dello Stato vien respinto.

55. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 1927

i. S. Erben Häfliger gegen Hainke.

Art. 20 OR. Nichtigkeit eines Vertrages wegen Verstosses gegen die guten Sitten, liegend in ungebührlicher Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Freiheit einer Partei? Eine Gefährdung der Rechte Dritter berechtigt nicht zur Vertragsanfechtung wegen Unsittlichkeit.

Der Kläger Hainke wollte im Frühjahr 1923, um sich eine Existenz zu schaffen, im Chalet Elisabethenruhe in Immensee eine Kuranstalt mit Spezialmassage und Bädern einrichten. Zu diesem Zwecke schloss er im April 1923 mit dem damaligen Besitzer des Chalet,